



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 26 febbraio 2019
ns.rif.:AM/prot. n. 31

Egregio Signor
Arch. Flavio CISLAGHI
Responsabile Unico del Procedimento
ASST OVEST MILANESE
Via Papa Giovanni Paolo II - C.P. 3
20025 LEGNANO

e p.c. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Incarico di direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, liquidazione, direzione operativa e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 90 comma 4 d.lgs. 81/2008) degli interventi relativi alla razionalizzazione area chirurgica (B.O., Rianimazione ed Utic) ed area Materno-Infantile (ostetricia e ginecologia) presso lo Stabilimento Ospedaliero di Magenta

Egregio Architetto,

in relazione al bando di gara in oggetto, anche su segnalazione di alcuni Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, vorrei formulare alcune osservazioni in merito ai contenuti della disciplina in materia di polizza assicurativa prevista all'articolo 7 del disciplinare di gara.

In particolare si prevede che:

“Per l'accesso alla gara il concorrente dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

./.



Representing
FIDIC in Europe



Per la stipula del contratto di appalto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre:

- a) garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o a maggiore importo calcolato secondo l'articolo citato. La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudò delle opere.
- b) polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con un massimale pari a: 5.000.000,00".

Nel caso di polizza professionale generale per l'intera attività, questa deve essere integrata con idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le predette condizioni per lo specifico servizio affidato.

A tale proposito mi permetto di rilevare innanzitutto che la previsione di una integrazione della polizza dovrebbe scattare - come ha anche precisato l'ANAC nel bando-topi 3/2018 - solo ed esclusivamente laddove la polizza non copra i danni derivanti da errore o omissione della progettazione.

Inoltre anche al fine di evitare restrizioni della concorrenza che andrebbero contro il favor espresso nella normativa vigente nei confronti delle P.M.I., le sarei grato se vorrà valutare l'opportunità di una riduzione del massimale. Ciò anche in considerazione della prassi seguita dalla maggioranza delle stazioni appaltanti che si regolano seguendo quanto previsto dalla previgente normativa del dpr 207/2010: generalmente si trovano infatti massimali che non oltrepassano il limite di 2 milioni e 500 mila euro (per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria), come spesso avviene nel resto d'Europa. Sarebbe quindi opportuno riportare nel limite dei 2,5 milioni l'attuale previsione del disciplinare che invece risulta attestata sui 5 milioni.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese riscontro e invio i più cordiali saluti.



Gabriele Scicolone